

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI

Norme in materia di indennità di comunicazione
per i cittadini sordomuti

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira sostanzialmente a far fronte ai gravi problemi economici dei cittadini sordomuti i quali debbono sopportare spese notevolissime per l'uso di apparecchiature « DTS » (dispositivo telefonico per sordomuti), composte da una tastiera e da un video. Tali apparecchiature, collegate con un normalissimo telefono, consentono ai sordomuti di « comunicare » digitando sulla tastiera i messaggi che saranno tradotti in scritto sul video e ricevuti da un'altra analogo apparecchiatura: il sistema comporta però bollette telefoniche più alte della norma a causa della scarsa velocità di battitura delle apparecchiature suddette.

I sordomuti infatti vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali, ed hanno bisogno di interpreti (cioè di accompagnatori specializzati nella commutazione gestuale e labiale), e anche in questo caso debbono sopportare una spesa notevolissima di lire 35.000 all'ora (prevista nella tabella dell'Ente nazionale sordomuti).

La proposta di legge prevede appunto l'attribuzione ai sordomuti, che sono la categoria meno numerosa, un aumento dell'indennità di comunicazione tale da portarla al 100 per cento dell'indennità prevista per i ciechi civili assoluti.

Si confida che la presente proposta di legge trovi una benevola attenzione da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in misura pari al 100 per cento dell'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.